

Pubblicato il 02/02/2018

N. 00118/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2011, proposto da:

Claudio Casa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vanni in Bologna, via Farini 30;

contro

U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

- del decreto in data 13/6/2011 Prot. n. 4258/2010 con cui la Prefettura di Modena ha

respinto l'istanza presentata dal ricorrente in data 17/3/2010 per l'autorizzazione a svolgere

l'attività di guardia particolare giurata quale lavoratore autonomo;

per quanto possa occorrere e se ed in quanto lesivi:

- del parere del Ministero dell'Interno formalizzato con nota n. 557/PAS.1 1402.D.GG del

13/6/2011, non in possesso del ricorrente;

- della circolare ministeriale n. 557/PAS.7692.10089.D.GPG del 24/5/2010, non in possesso del ricorrente;
- del D.M. 1/12/2010 n. 269 (art. 6, comma 2);
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti :

- a). decreto in data 13/6/2011 Prot. n. 4258/2010 con cui la Prefettura di Modena ha respinto l'istanza presentata in data 17/3/2010 per l'autorizzazione a svolgere l'attività di guardia particolare giurata quale lavoratore autonomo;
- b). parere del Ministero dell'Interno formalizzato con nota n. 557/PAS.1402.D.GG del 13/6/2011.

Il ricorso è stato supportato dai seguenti due motivi di diritto :

- 1).Violazione degli artt. 133 e 134 TULPS travisamento dei presupposti;
- 2). Contraddittorietà, violazione del principio di buona fede.

Si è costituita controparte in giudizio.

Nei motivi di ricorso il ricorrente, in buona sostanza, sostiene che <l'attività di guardia giurata può svolgersi anche come lavoro autonomo>.

Controparte replica.

Precisa quanto segue :

- a). appare chiaro il tenore letterale della norma di cui all'art. 6, comma 2, DM 269/2010;

b). il diniego di autorizzazione si basa sulla disposizione in questione che subordina il rilascio del decreto di guardia giurata alla esistenza o alla instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza;

c). la norma impone al Prefetto il rigetto della richiesta di colui che intenda esercitare la attività in qualità di lavoratore autonomo.

I). In via preliminare deve essere richiamata la normativa in materia.

L'art. 133 del T.U.L.P.S. recita : “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.”

L'art. 134 del T.U.L.P.S. recita : “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati .

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”.

II). Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.

In particolare :

- a). la lettera e lo spirito della normativa in esame, alla luce del diritto costituzionale (art. 4 Cost. sul diritto al lavoro) e comunitario (sulla libertà di prestazione di servizi, comunque sussistente nello spazio giuridico comunitario) non appare contenere alcuna ragione ostativa al rilascio di un'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione;
- b). in sostanza, l'attività in questione può essere esercitata anche senza vincolo di subordinazione;
- c). la giurisprudenza amministrativa più recente ha rilevato che l'attività di GPG può essere espletata anche da lavoratori autonomi, non ravvisandosi nel dettato degli artt. 133 e 134 TULPS alcuna ragione ostativa al riguardo (cfr. TAR Emilia, Bo, I, 672/04; Cons. Stato, I Parere 5.03.96 n. 241);
- d). tale possibilità di svolgimento dell'attività di GPG quale lavoratore autonomo è stata evidenziata anche dalla Sezione Consultiva Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 4251/2010.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, sono annullati gli atti impugnati.

Stante l'oscillazione giurisprudenziale in materia sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :

- a). Accoglie il ricorso come in epigrafe proposto.
- b). Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO